

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 82</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCIACCA, BIELLI, BOLOGNESI, CRUCIANELLI**

Norme per l'ampliamento della rete delle ricevitorie del lotto

*Presentata il 30 maggio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il gioco del lotto assicura allo Stato, senza alcuna costrizione, un flusso di entrate di oltre cinquemila miliardi di lire all'anno, mediante versamenti volontari e spontanei degli scommettitori.

Eppure la distribuzione dei punti di raccolta, operata nel 1987, ha evidenziato notevoli limiti di approssimatività, lasciando sguarnite intere regioni e sforniti migliaia di comuni, pur con un numero elevato di abitanti, con conseguenti perdite per l'erario.

In tutti gli altri Paesi, europei ed extraeuropei, i punti di raccolta sono ubicati presso tutti i locali che abbiano una elevata frequentazione. Solo in Italia, la rete delle ricevitorie è limitata alle sole rivendite di tabacchi, oltre ad un esiguo numero di *ex* dipendenti del Ministero delle finanze, ruolo lotto.

Se, in attuazione dell'articolo 33 della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, è stato incrementato (decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 30 dicembre 1999), in modo consistente, il gettito erariale proveniente dal gioco del lotto ed il numero dei soggetti autorizzati, sempre, però, limitandolo ai titolari di rivendite di generi di monopolio, occorre ampliare, razionalizzandola al massimo, la rete delle ricevitorie, fino a coprire omogeneamente tutte le aree sprovviste o scarsamente servite.

Bisogna quindi istituire subito nuovi punti di raccolta in tutti i comuni o bacini di comuni con un minimo di 5.000 abitanti che ne siano totalmente sprovvisti, per poi estenderli nei centri metropolitani, capoluoghi di regione, e nelle relative circoscrizioni.

L'assegnazione delle concessioni dovrà essere effettuata, con procedura semplificata, fra tutte le categorie di esercenti il commercio individuate ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.

Si potrà così raddoppiare il gettito derivante dal gioco del lotto, con il reperimento di nuovi scommettitori, senza disperdere o frazionare i flussi di giocatori già serviti dalle attuali ricevitorie, alle quali comunque deve essere assicurato un bacino riservato, mediante una congrua distanza dalle nuove ricevitorie e deve essere garantita la redditività prevista dal comma 3 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85.

Va sottolineato, peraltro, che la diffusione dei punti di raccolta offrirà altresì ampie occasioni di lavoro con la creazione

di nuovi posti, tenuto conto che ogni terminale installato comporta l'utilizzo di uno o due operatori.

Da queste ovvie considerazioni scaturisce la presente proposta di legge, che, insieme, incrementerà l'occupazione e assicurerà nuove entrate per lo Stato, recuperando giocatori nelle zone prive o mal-servite dagli attuali punti di raccolta del lotto.

All'articolo 1 è prevista la possibilità di rilasciare concessioni per la raccolta del gioco del lotto a tutti gli esercenti un'attività commerciale.

All'articolo 2 sono indicati i criteri e le condizioni per l'assegnazione della relativa concessione.

All'articolo 3 sono previsti i requisiti essenziali ed il meccanismo concorsuale per ottenere la ricevitoria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al fine di realizzare un ulteriore ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto, stabilito ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, ed attuato dal decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 30 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 2000, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a rilasciare concessioni per la istituzione di nuovi punti di raccolta a tutte le categorie di esercenti commerciali individuate ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.

## ART. 2.

1. Il rilascio delle nuove concessioni di cui all'articolo 1 avviene nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) assicurare, prioritariamente, l'istituzione di un punto di raccolta del gioco del lotto in ogni comune o bacino di comuni con almeno 5.000 abitanti, che ne sia totalmente sprovvisto, per estenderla, successivamente, nei centri metropolitani e nelle relative circoscrizioni qualora siano scarsamente serviti;

b) l'ubicazione nel territorio deve tenere conto di obiettivi criteri di funzionalità e di distanza con altri punti di raccolta, in modo da garantire, progressivamente, il raggiungimento di alti indici di produttività;

c) subordinare il rilascio alla disponibilità di un idoneo locale per la installazione dei terminali;

d) assicurare il rispetto della redditività garantita dal comma 3 dell'articolo 5

della legge 19 aprile 1990, n. 85, per le ricevitorie già funzionanti;

e) garantire l'osservanza delle disposizioni stabilite dal decreto del Ministero delle finanze 22 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 1999, per le ricevitorie degli ex dipendenti del lotto, la cui concessione è stata rilasciata a seguito di dimissioni dall'impiego pubblico.

### ART. 3.

1. Per ottenere la concessione di una ricevitoria del lotto deve essere presentata apposita domanda agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato, competenti per territorio, da parte degli interessati, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ordine di priorità per il rilascio delle concessioni è fissato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentite le organizzazioni sindacali dei rivenditori di generi di monopolio e dei raccoglitori ex dipendenti del lotto, maggiormente rappresentative su base nazionale, tenuto conto dei seguenti elementi:

- a) indice di frequentazione del locale;
- b) distanza dalle altre ricevitorie;
- c) mancanza di cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Il rilascio della concessione è subordinato al versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una somma *una tantum* di lire 5 milioni per ogni terminale.

